



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2009, recante l'istituzione del Dipartimento per le politiche antidroga;

VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e, in particolare, l'articolo 7, comma 10, che prevede l'istituzione di un Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in particolare, l'articolo 17;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, 20 novembre 2012, di organizzazione del Dipartimento per le politiche antidroga e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, che stabilisce che *"Nell'ambito del Dipartimento opera l'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e successive modifiche, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti, provvede all'archiviazione, all'elaborazione e all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psico-sociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto; provvede alle esigenze informative e di documentazione"*;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 4, comma 3, del sopra citato decreto 20 novembre 2012, ai cui sensi il Capo del Dipartimento per le politiche antidroga è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2017, con il quale sono stati definiti i compiti dell'Osservatorio permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze;

VISTO il decreto del Ministro della salute, 16 luglio 2021, n. 136 "Regolamento recante adozione delle linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affetta dal gioco d'azzardo patologico (GAP)";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, reg. n. 2617, con il quale il dott. Alfredo Mantovano è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2022, reg. n. 2905, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, sono state delegate le funzioni in materia di politiche antidroga;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2022, reg. n. 3051, con il quale è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche antidroga al Cons. Paolo Molinari;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 giugno 2023, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA) e che a decorrere dal 2 luglio 2024 sostituisce l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante il regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2024, recante adozione del Piano integrato di attività e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2024 - 2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024 concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che dispone che *"A decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro della Salute una quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è trasferita annualmente al Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze"*;

VISTO l'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che stabilisce che *"L'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui al decreto del Ministro della salute 12 agosto 2019 è soppresso e i relativi compiti di coordinamento sono trasferiti all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri"*;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 372, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha introdotto le seguenti modifiche ed integrazioni: *"All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga", sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze" e dopo le parole: "secondo le previsioni del comma 8" sono inserite le seguenti: ", e delle altre dipendenze patologiche"*;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla ricostituzione dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e ridefinirne le competenze sulla base delle novità legislative introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Su proposta del Capo del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze:

DECRETA

Articolo 1

(Composizione)

1. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, opera l'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe, sulle tossicodipendenze e sulle altre dipendenze patologiche.
2. L'Osservatorio è suddiviso al suo interno in sezioni a seconda delle tematiche in trattazione:
 - a. droghe e tossicodipendenze;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- b. gioco d'azzardo patologico (GAP);
 - c. dipendenze comportamentali: (dipendenza da *social media*, dipendenza da *smartphone*, dipendenza da *internet*, dipendenza da gioco pubblico a distanza/gioco pubblico online).
3. L'Osservatorio è presieduto dal Capo del Dipartimento o da un suo delegato, ed è composto da rappresentanti di ciascuna delle seguenti Amministrazioni, designati di volta in volta in relazione alla materia da trattare:
- Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 - Ministero della difesa;
 - Ministero dell'economia e delle finanze;
 - Ministero della giustizia;
 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - Ministero dell'interno;
 - Ministero dell'istruzione e del merito;
 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero della salute;
 - Ministero dell'università e della ricerca;
 - Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
 - Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - Istituto Superiore di Sanità;
 - Istituto nazionale di Statistica.
4. Su invito del Capo del Dipartimento, in relazione a specifici argomenti da trattare, possono partecipare alle riunioni dell'Osservatorio:
- a. rappresentanti di Amministrazioni centrali, Enti pubblici e privati;
 - b. esperti in materia di tossicodipendenze e di dipendenze patologiche.
5. L'Osservatorio può essere convocato, esclusivamente in presenza, in seduta plenaria o solo per sezione tematica, in relazione agli argomenti da trattare.

Articolo 2

(Compiti)

L'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per contrastare la diffusione delle tossicodipendenze, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- a. sull'entità della popolazione tossicodipendente, anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte, e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
 - b. sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale, ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;
 - c. sui trattamenti praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - d. sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
 - e. sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - f. sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - g. sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal vigente Testo Unico;
 - h. sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
2. L'Osservatorio, per contrastare la diffusione delle altre dipendenze patologiche e comportamentali, provvede a:
 - a. monitorare la dipendenza da gioco d'azzardo patologico (GAP);
 - b. monitorare la dipendenza da *social media*, da *smart phone*, da *internet*, da gioco pubblico a distanza/gioco pubblico online.
 3. L'Osservatorio opera, altresì, per promuovere la creazione di reti di collaborazione, al fine di garantire la massima efficienza e larga diffusione in materia di dati, informazioni e regolamentazione nel campo delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche con gli Organi istituzionali europei e internazionali.

Articolo 3

(Segreteria)

1. Il Dipartimento espleta le attività necessarie al funzionamento dell'Osservatorio e provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle relative riunioni, tramite una apposita Segreteria.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 4

(Oneri finanziari)

1. La partecipazione all'Osservatorio, di cui all'articolo 2 del presente decreto, è a titolo gratuito e non comporta alcun tipo di compenso né di rimborso spese.

Articolo 5

(Tutela della privacy)

1. L'attività dell'Osservatorio e, in particolare, il trattamento dei dati sensibili, avviene nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2017, che è abrogato a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento.

Roma, 15 APR. 2025

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

dott. Alfredo MANTOVANO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 1346

Roma, 17/04/25

IL REVISORE

IL DIRIGENTE